

IMPUGNAZIONI

Divieto di nuovi mezzi di prova ex art. 345, co. 3, c.p.c. nel procedimento per decreto ingiuntivo

di Andrea Giordano

Cass., Sez. Un., 10 luglio 2015, n. 14475

[Scarica la sentenza](#)

Procedimento per decreto ingiuntivo – documenti allegati al ricorso e prodotti in opposizione ma

non documentati allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche a data anteriore ai depositi

CASO verso il decreto ingiuntivo concesso dalla Società Alfa, proponeva opposizione la Beta, depositati, nella fase a cognizione piena, i documenti a fondamento della richiesta.

La Società Alfa impugnava la sentenza ritenendo bastevole l'inventaria prodotta nella

La Corte di Appello, pur qualificando “nuovi” i documenti versati all’atto del gravame, tuttavia li ammetteva, ritenendoli indispensabili ai fini del decidere.

Ricorreva per cassazione la Società soccombente.

Il la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, statuendo che non possono essere considerati

QUESTIONI deve essere di antica data, come è nella sentenza n. 14475 del 2015, sembra trovare per essere già stato prodotto, nella fase monitoria, dal ricorrente per decreto ingiuntivo.

Forse ha un cuore particolare il principio di cui alla pronuncia che oltre ad allinearsi ad un 27 aprile 2005, n. 6209), si sono visti in precedenza in altre sentenze (cass., sez. un., 20

Dire che è “nuovo” art. 345, con il che un documento prodotto nella sola fase monitoria, e

Se agli effetti dell'art. 345, co. 3, c.p.c. non basta, di un tale nuovo, ciò che sia “antico”, non essere che